



- Agli Operatori responsabili degli allevamenti ovini caprini e bovini (specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue virus-), ricadenti nella Zona di restrizione;
- Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nella Zona di restrizione;
- Al Direttore Generale della ASL Sassari
- Al Direttore Sanitario della ASL Sassari
- Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Zona Nord
- Ai Dirigenti dei Servizi Veterinari della ASL Sassari
- Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- All'Osservatorio epidemiologico Regionale
- Alla Stazione Locale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Alla Stazione Locale dei Carabinieri
- Alla Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale Direzione generale della sanità
- Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*), sierotipo 3 (BTV3) - Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di Focolai - Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, nonché di Autorità Competente

Locale nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie infettive, comunica che il Laboratorio Nazionale di Riferimento, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ed il Laboratorio di Virologia Speciale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, hanno confermato la positività al virus della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) da sierotipo 3 in diversi allevamenti della specie ovina, presso stabilimenti registrati nei Comuni di Alghero, Olmedo, Villanova Monteleone, Putifigari, Bonnanaro, Sassari e Ittireddu di competenza della ASL di Sassari e nei quali sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione e controllo.

Preso atto che la circolazione del sierotipo BTV3 è assente in buona parte del territorio Regionale e Nazionale, si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico, un approccio improntato alla massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione.

Vista la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;



Visto il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli;

Visto il D.lgs. 5 Agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Visto il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. 17050 del 28 maggio 2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica";

Vista la nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n. 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "*focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue Tongue- applicazioni delle misure di controllo e sorveglianza e riduzione del rischio*";

Viste le note della Regione Sardegna Prot. n. 22185 del 08/08/2024 e Prot. n. 22703 del 20/08/2024 recante oggetto "Focolai da Blue Tongue virus (BTV) sul territorio regionale. Aggiornamento della situazione epidemiologica e indicazioni.

Visto il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot 0026696 del 05/09/2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Focolai da BTV3 e BTV8- Regolamentazione movimentazioni- Profilassi indiretta.

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di eventuali successive indicazioni Ministeriali o Regionali, di applicare e di far rispettare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo atte a

evitare o limitare la diffusione del virus della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) da sierotipo 3 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso il controllo delle movimentazioni di animali di specie sensibili alla malattia;

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte, si ritiene necessario individuare nell'immediato, di concerto con l'OEVR, un'area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 3 che comprenda, per la ASL di Sassari, gli stabilimenti ricadenti all'interno dei confini amministrativi dei Comuni elencati in Allegato1 che si trovano all'interno di un raggio di 20 Km dai focolai di BTV 3;
- 2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno della suddetta zona di restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sede di focolaio per Febbre Catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL, con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle in cui sono stati osservati casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati introdotti animali nelle settimane precedenti;
- 3) Le movimentazioni **da vita** di animali di specie sensibili, all'interno della suddetta area, possono avvenire liberamente purché i capi da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;

Le movimentazioni **da vita** di animali di specie sensibili, verso il restante territorio regionale ed extra regionale non interessato dalla circolazione del sierotipo 3 BTV, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) protezione dall'attacco di insetti vettori (Culicoides), nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
- b) b) effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, del test PCR su ogni capo da movimentare;

Nel caso di partite costituite da un gran numero di animali (maggiore di 20) è possibile esaminare un campione degli stessi, in grado di evidenziare un livello del 5% di prevalenza d'infezione nella partita,



con 95% di confidenza (vedi Tabella 1). In caso di test su ciascun animale la movimentazione è consentita ai soli capi con esito negativo alla PCR, diversamente in caso di test a campione, in presenza di esito positivo la movimentazione è vietata a tutta la partita.

In seguito al rilievo di positività, l'azienda di origine dei suddetti capi è considerata azienda sospetta di infezione e come tale sottoposta alle relative misure. Si precisa che le spese dei test per movimentazione sono a carico dell'operatore.

Tabella 1: Numero di capi da testare della partita di animali;

Numero animali partita	Numero animali da esaminare
Fino a 20	Tutti
20-50	25
50-90	35
90-150	45
>150	59

- c) La movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione almeno 48 ore prima della stessa. Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro “PCR Negativa Rap.di Prova IZS SS n° del .. / .. /.,Vincolo sanitario per la destinazione”;
- d) Gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
- e) Permanenza in un territorio stagionalmente libero o stabilimento a prova di vettori. Gli animali destinati alla movimentazione sono stati mantenuti in un'area stagionalmente libera o in uno stabilimento protetto da vettori, come stabilito nel Regolamento 689/2020 nei tempi e secondo le modalità previste.
- f) In talune situazioni, da valutare caso per caso, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni in base al risultato favorevole di una

valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue), a condizione che siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale (tenuto conto, per esempio, dell'obiettivo miglioramento della situazione epidemiologica e dell'andamento generale della stessa, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti e zone interessate, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici nelle sedi degli stabilimenti interessati).

4) Le movimentazioni **da macello** di animali di specie sensibili, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.

Le movimentazioni **da macello** di animali di specie sensibili verso il restante territorio regionale ed extra regionale, non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 3, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
 - b) il trasporto, previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL, deve essere effettuato nelle ore diurne e il mezzo di trasporto trattato con insetticida;
 - c) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione previa prenotazione al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento, ai fini del rispetto della macellazione entro le 24 ore dall'arrivo.
- 5) Movimentazioni di animali di specie recettive dalla zona in restrizione per sierotipo 3 verso il restante territorio nazionale indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono consentite sulla base delle condizioni di cui sopra e nel rispetto dei Provvedimenti Ministeriali

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Gli Operatori responsabili degli animali che in caso di inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

I Provvedimenti in oggetto potranno subire variazioni in virtù degli esiti della sorveglianza intensificata e/o a seguito di eventuali ulteriori positività.

Allegato 1:

Elenco dei Comuni ricadenti in Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Blue Tongue sierotipo 3.

Allegato 2:

Mappa dei Comuni in vincolo (20 Km dai Focolai di Alghero, Olmedo, Villanova Monteleone, Putifigari, Bonnanaro, Sassari e Ittireddu ,) ricadenti in Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Blue Tongue sierotipo 3.

Il Responsabile della S.S. Polizia Veterinaria del
Servizio di Sanità Animale e anagrafi Zootecniche
della Asl di Sassari

Dr. Giuseppe Bitti